

Lo prevede il decreto attuativo della Manovra licenziato dalla commissione Arconet

# Riaccertamento bis non per tutti

## Verifica dei residui solo per chi non si è già adeguato

DI MATTEO BARBERO

**N**iente riaccertamento straordinario bis per i comuni che si sono già conformati ai rilievi del Mef e della Corte dei conti. È questa la principale novità contenuta nello schema di decreto attuativo del comma 848 della legge di bilancio 2018 (l. 205/2017), appena diffuso dopo il via libera da parte della Commissione Arconet del 17 gennaio scorso. La norma offre un'importante opportunità ai comuni che hanno saltato l'appuntamento con l'«operazione verità» preliminare all'applicazione del nuovo ordinamento contabile introdotto dal dlgs 118/2011 e consistente in una revisione complessiva delle proprie posizioni creditorie (residui attivi) e debitorie (residui passivi). Due le categorie di enti interessati: da un lato, «i comuni per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli

esercizi antecedenti al 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015». Si tratta di quegli enti che hanno fatto emergere solo in sede di riaccertamento straordinario (quindi con riferimento alla data del 1° gennaio 2015) un nuovo o maggiore disavanzo che, in realtà, era riferibile alla data del 31 dicembre 2014 e quindi sarebbe dovuto emergere in sede di riaccertamento ordinario, con obbligo di riassorbimento in 3 e non in 30 anni. Tali comuni precisa l'art. 2, comma 2, dello schema di decreto attuativo, possono ripetere l'operazione solo se «non hanno già provveduto ad adeguarsi alle segnalazioni della Corte dei conti o dei servizi ispettivi del ministero dell'economia e delle finanze».

La seconda categoria comprende, invece, «i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui» e che quindi, nuovamente, hanno dovuto ripianare il nuovo o maggiore disavanzo in 3 e non in 30 anni.

In entrambi i casi, gli enti interessati dovranno provve-

dere ad effettuare un (se del caso nuovo) riaccertamento straordinario al 31 dicembre 2017 con riguardo ai residui provenienti dalla gestione 2014 e precedenti. Ciò «contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017» e «secondo le modalità definite» dal decreto in commento. Quest'ultimo, nella sostanza, ricalca lo schema dell'operazione madre, solo che il riaccertamento 2.0 andrà effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2018. In sintesi occorrerà provvedere alla cancellazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e alla reimputazione di quelli non ancora esigibili, con impatti sul risultato di amministrazione e sul fondo pluriennale vincolato. Inoltre, si dovrà procedere al ricalcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario bis dovrà essere ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal dm 2 aprile 2015.

### A Milano Tari 2018 soft per 690 mila contribuenti

Il peso della Tari si alleggerisce per 690 mila contribuenti milanesi. Verranno infatti esclusi dall'applicazione della quota variabile box e autorimesse che prima rientravano nel calcolo della tariffa rifiuti. Lo ha deciso la giunta del comune di Milano che ha approvato il piano tariffario Tari 2018 adeguandosi alla circolare (n.1/2017) del Mef la quale ha chiarito la non correttezza dei regolamenti comunali che hanno applicato più volte la quota variabile (quindi anche sulle pertinenze dell'immobile) contravvenendo al principio che vuole la quota variabile applicabile una volta sola in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica (si veda *ItaliaOggi* del 19/10/2017).

Sulla base delle nuove indicazioni del Mef, il comune di Milano ha delineato un criterio indicativo che considera «pertinenza» un solo box o l'autorimessa situata in prossimità dell'abitazione; il calcolo della quota variabile dell'abitazione e relative pertinenze, si determinerà quindi considerando solo il numero degli occupanti dell'abitazione. In questo modo verranno esclusi dal conteggio 145.348 tra box e autorimesse sui quali prima veniva applicata la quota variabile. Confermata anche per il 2018 la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari composti da 4 o più componenti che vivono in un'abitazione pari o inferiore a 120 mq. Riduzioni tariffarie del 10% anche per le famiglie composte da tre persone, di cui un adulto e due minorenni, o da due persone di cui almeno una ultrasettantacinquenne.

SULLE STRADE

## Publicità, non vale il precedente

DI STEFANO MANZELLI

La p.a. può sempre revocare una licenza per l'installazione di un impianto pubblicitario se ritiene che lo stesso possa interferire con la regolarità della circolazione stradale. Anche se in precedenza l'impianto era stato considerato regolare. Lo ha chiarito il Tar Emilia-Romagna. Una società ha richiesto il rinnovo della licenza all'installazione di un cartellone pubblicitario in prossimità di una strada provinciale. A seguito del rigetto della provincia l'interessato ha proposto ricorso ma senza successo. Il fatto che l'impianto sia stato regolarmente autorizzato in precedenza non condiziona le successive determinazioni della p.a. Anche se si tratta di una semplice incrocio a «T», specifica il collegio, l'impianto è destinato ad operare in prossimità di un'intersezione. E in questo caso l'art. 51 del regolamento stradale è molto severo. Le distanze da rispettare per la pubblicità in prossimità di un incrocio sono tassative. Non importa la tipologia in intersezione. E neppure se in precedenza l'impianto era stato ritenuto idoneo ed autorizzato.

FINANZA LOCALE

## Iva sul Tpl, certificazioni entro il 28/2

Unioni di comuni, consorzi, comunità montane e province della regione Sardegna dovranno inviare il modello per ottenere dallo stato i rimborsi Iva sul trasporto pubblico locale entro il 28 febbraio. Nel modello dovranno essere indicati gli importi che si presume di pagare nel corso dell'anno a titolo di Iva. Mentre con un ulteriore modello da inviare entro il 30 aprile 2018 dovranno essere comunicati gli importi definitivi (a consuntivo) pagati dagli enti nell'anno precedente. A chiarirlo è la direzione centrale finanza locale del ministero dell'interno con la circolare n. 7/2018 diffusa ieri. Nella nota il ministero ha ribadito che province, città metropolitane e comuni delle regioni a statuto ordinario, oltre ai comuni della regione Sardegna, non possono più presentare la certificazione perché le risorse relative al contributo Iva sul Tpl sono state fiscalizzate dal 2011 a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme sul federalismo fiscale.

## Tributi locali, riscossione integrale

L'Ici e gli altri tributi locali si riscuotono per intero dopo l'emanazione dell'avviso di accertamento, anche se l'atto viene impugnato. Non si applica ai tributi locali, a differenza dei tributi erariali, la riscossione frazionata in pendenza del processo. Il contribuente è tenuto a pagare per intero le somme accertate, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo. È dunque legittima la richiesta, nelle more del giudizio, delle somme dovute a Roma Capitale dal contribuente.

Questo importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza 30170 del 15 dicembre 2017. Per i giudici di piazza Cavour, l'articolo 68 del decreto legislativo 546/1992 che prevede il pagamento parziale dei tributi in pendenza del processo non si applica all'Ici, «in quanto per tale tributo non trova applicazione l'istituto della riscossione frazionata». Pertanto, in caso di mancato versamento delle somme da parte del contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, il comune o il concessionario, che svolge l'attività per conto dell'ente, possono riscuotere «coattivamente» le somme accertate.

Naturalmente, la stessa regola vale per gli altri tributi locali (Imu, Tasi, Tari). La questione è stata molto dibattuta e spesso la richiesta di pagamento ha formato oggetto di contestazione innanzi ai giudici tributari, che hanno dato interpretazioni tra loro contrastanti in ordine all'applicabilità della citata norma processuale. Tuttavia, ai tributi locali non si applica la riscossione frazionata in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento. La disciplina prevista per i tributi erariali, in particolare per le imposte sui redditi, che limita la riscossione nella misura massima di un terzo del dovuto non si estende a imposte e tasse amministrative dagli enti locali.

In caso di accertamenti non ancora divenuti definitivi, in pendenza dei ricorsi innanzi alle commissioni tributarie, è consentito

all'ente impositore provvedere al recupero integrale della pretesa tributaria, e non soltanto nel limite di un terzo. In questo senso si è espressa la commissione tributaria regionale di Palermo, sezione VIII, con la sentenza 2345/2017. Per la commissione regionale, «resta consentito all'ente impositore provvedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo».

È non è opponibile l'articolo 68 della normativa processuale tributaria, «il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito». Anche per i giudici di legittimità, qualora l'accertamento tributario non sia ancora divenuto definitivo, non può essere applicato il principio della riscossione frazionata del tributo prevista per i tributi erariali dall'articolo 15 del dpr 602/1973. Il comune può riscuotere totalmente l'Ici, l'Imu, la Tasi e gli altri tributi locali, poiché il titolo derivante dall'atto di accertamento è esecutivo per l'intero ammontare. Le amministrazioni locali hanno, però, la facoltà di sospendere in via amministrativa l'esecutività degli atti impugnati. Altra possibilità offerta ai ricorrenti è quella di richiedere, se esistono i presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora), al giudice la sospensione degli atti impositivi. L'articolo 68 dispone la provvisoria esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, graduando la riscossione dell'imposta in relazione al grado di giudizio e all'esito della controversia. Questa disposizione, in realtà, genera dei dubbi interpretativi, poiché fa esclusivo riferimento alle leggi d'imposta che prevedono la riscossione frazionata del tributo in pendenza del giudizio. Mentre per i tributi locali siamo di fronte a una totale esecutività ex lege dell'atto impositivo, che obbliga il contribuente a un esborso immediato durante il giudizio di primo grado.

Sergio Trovato